

# COMUNE DI TEMU'



PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. n. 3105

Temù, 14/05/2026

## ORDINANZA N. 03 /2026

**CONTINGIBILE E URGENTE PER IL TAGLIO DI TRE ALBERI PERICOLANTI UBICATI NEL TERRENO DI PROPRIETÀ DEL CONDOMINIO "LA FUSINA" – VIA VAL D'AVIO N. 18.**

### IL SINDACO

VISTA la segnalazione pervenuta in data 07/05/2026, prot. n. 2869, con la quale la Sig.ra Antonella Ravizza, Amministratrice del Cond. "La Fusina" in Via Val D'Avio n. 18 contraddistinto al mappale n. 240 del foglio n. 25 N.C.T. del Comune di Temù chiede "l'abbattimento di n. 3 piante situate nel giardino condominiale..."

VISTA la relazione tecnico-forestale redatta dalla Dott.ssa Forestale Sara Gabriella Sandrini, allegata alla segnalazione sopra citata;

CONSIDERATO che per salvaguardare l'incolumità pubblica degli abitanti dei fabbricati e delle pertinenze limitrofe, si rende necessario disporre l'esecuzione urgente ed indifferibile delle opere di taglio di tre alberi insistenti sul giardino di proprietà del Condominio "La Fusina";

RICONOSCIUTA l'urgenza di scongiurare l'insorgere del pericolo di un danno grave ed imminente, in quanto il perdurare della situazione potrebbe aggravare l'instabilità degli alberi;

DATO ATTO che l'eccezionalità dell'evento necessita l'adozione di provvedimenti immediati e indilazionabili;

DATO ATTO che la tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico;

RICHIAMATO il Regolamento Regionale n. 5 del 20.07.2007 e più precisamente l'art. 28 che testualmente recita: "2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:

a) la potatura delle piante già in forma obbligatoria;

b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale."

VISTO l'art. 54, comma 2° del T.U.E.L. n. 207/2000;

### ORDINA

All'Amministratrice Ravizza Antonella, o a Ditta da Lei incaricata, **di provvedere immediatamente e senza indugio alle opere di taglio degli alberi pericolanti e successivamente procedere all'impianto di essenze arboree autoctone come latifoglie a lento accrescimento quali sorbo degli uccellatori e maggiociondolo oppure acero, betulla e frassino.**

### PRECISA

**che dovrà essere comunicata allo scrivente la data di effettuazione dei lavori di taglio.**

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'albo on-line, e trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Brescia.

